

STATUTI

SOCIETA' COLOMBOFILA TICINESE

4° Edizione

Art. 1 SCOPO

Con la denominazione "Società Colombofila Ticinese" (S.C.T.) è costituita, ai sensi degli Art. 60 e seguenti del CCS, un ASSOCIAZIONE avente lo scopo di:

- a: promuovere l'allevamento dei piccioni di razza (non a prevalente scopo di lucro) in Ticino e Mesolcina. (Prevalutazioni, conferenze, corsi, visite, eventuali vaccinazioni.)
- b. consigliare i soci, nel limite delle possibilità nel procurarsi soggetti d'allevamento.
- c. Incrementare la partecipazione dei soci alle esposizioni cantonali, intercantionali e nazionali e a gare di volo.
- d. Invitare i soci ad esercitare una leale e corretta compravendita.
- e. Organizzare esposizioni annuali (vedi regolamento d'esposizione).
- f. Pubblicare un periodico sociale denominato "La Piccionaia".

Art. 2 AFFILIAZIONE – ATTIVITA

La SOCIETA' COLOMBOFILA TICINESE ha aderito a partire dal 22 agosto 1953 alla Federazione Colombofila Svizzera (F.C.S. – S.T.V) con organi sociali propri. Aconfessionale e apolitica, accessibile a tutti e non si prefigge nessuna attività a scopo lucrativo.

In seno alla S.C.T. possono costituirsi delle sezioni con comitato proprio la cui attività, svolta in collaborazione con il comitato cantonale, si atterrà ai presenti statuti.

Art. 3 SEDE

La sede giuridica della S.C.T. è al luogo di domicilio del presidente.

Art. 4 SOCI

La S.C.T. si compone di:

- soci Onorari
- soci Attivi
- soci Sostenitori o Simpatizzanti

Art. 5 AMMISSIONI – DIMISSIONI – ESCLUSIONI

Chi desidera far parte della S.C.T. può farne richiesta direttamente al comitato o tramite un fiduciario. L'ammissione verrà ratificata dall'Assemblea.

Le dimissioni, sia da socio che da cariche sociali, devono avvenire per iscritto al comitato cantonale, almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Il socio dimissionario è tuttavia tenuto al pagamento dei contributi sociali dell'anno in corso.

L'esclusione di un socio dalla società avviene su decisione dell'Assemblea Generale. L'inosservanza degli statuti, il ledere gli interessi della società e altri motivi particolarmente gravi possono essere motivo di esclusione. Le proposte di esclusione vengono decise a voto segreto.

Art. 6 DOVERI - OBBLIGHI – DIRITTI

Ogni socio è tenuto a rispettare le risoluzioni assembleari e a collaborare con gli organi direttivi a salvaguardia del buon nome della S.C.T. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. Ogni socio ha diritto a un solo voto, voti per delega o procura non sono ammessi.

Ogni socio ha il diritto di inoltrare proposte, tramite il comitato. Le proposte da presentare in assemblea devono pervenire almeno 30 giorni prima dell'assemblea, le modalità per modifiche statutarie sono definite all'art. 10.

Art. 7 ORGANI DIRETTIVI

a. ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Si riunirà almeno una volta all'anno entro il 30 maggio

b. ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Potrà essere convocata su decisione del comitato o dietro richiesta di almeno 1/5 dei soci attivi e onorari. L'assemblea nomina il comitato cantonale, il presidente, i fiduciari regionali e i revisori dei conti; designa pure i delegati alle assemblee della F.C.S..

Le risoluzioni assembleari sono valide con una presenza di almeno 1/5 dei soci regolarmente iscritti, e vengono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti (votanti e astenuti assieme).

c. COMITATO CANTONALE

È composto da 5 a 7 membri. E' presieduto dal presidente della S.C.T., nomina nel suo seno il vicepresidente, il cassiere e il segretario.

Nomina pure il COMITATO DELLE ESPOSIZIONI con i relativi incarichi. Esso resta in carica due anni. Le sue decisioni sono valide se almeno la maggioranza è presente. In caso di parità il voto del presidente è decisivo. Il comitato non ha diritto di voto assembleare in merito a proposte di propria provenienza.

Il limite massimo di competenza finanziaria del comitato durante l'anno amministrativo per spese singole è di Fr. 1'500.- (millecinquecento) per un complessivo annuo massimo di Fr. 4'000.- (quattromila). Sono escluse da tale limitazione le normali spese per le esposizioni. Spese maggiori vengono sottoposte all'assemblea generale.

d. FIDUCIARI CANTONALI

Hanno il compito di mantenere il contatto tra i soci della zona e il comitato cantonale, e di dare consigli agli allevatori che lo richiedessero. I membri del comitato cantonale possono cumulare la carica di fiduciario.

e. CASSIERE

Tiene aggiornati i conti annuali che vengono chiusi e presentati ai revisori almeno 15 giorni prima dell'assemblea generale. Il resoconto delle esposizioni viene steso separatamente.

f. REVISORI

I due revisori rimangono in carica per due anni; ogni anno il più anziano di carica cede le sue mansioni al nuovo eletto.

Le cariche sociali sono per principio senza retribuzione.

L'assemblea può decidere diversamente.

Art. 8 QUOTA SOCIALE

Viene fissata dall'assemblea generale su proposta di un socio o del comitato. Le quote sociali devono essere versate prima delle esposizioni cantonali e nazionali. Il socio che non fosse in regola con i pagamenti non ha il diritto d'espone. I soci onorari non sono tenuti a versare la tassa sociale.

Art. 9 DIVERGENZE

Su eventuali divergenze tra i soci, il comitato può prendere una decisione inappellabile.

Art.10 MODIFICHE DEGLI STATUTI


Il diritto di modifica degli statuti o dei suoi articoli spetta esclusivamente all'assemblea generale. Proposte in tal senso sono da sottoporre per esame al comitato per iscritto almeno 90 giorni prima dell'assemblea.

Art.11 SCIoglimento DELLA SOCIETA'

La S.C.T. potrà essere sciolta soltanto quando il numero dei soci attivi è inferiore a 5. Il patrimonio sociale verrà depositato alle migliori condizioni presso la Banca dello Stato del Canton Ticino a disposizione di un'eventuale società con il medesimo fine.

La presente revisione degli statuti è stata letta ed approvata dai soci dell'assemblea generale del 29 maggio 1988 a Giubiasco e sostituisce il testo precedente.

Il presidente : Mohr Heinz



Il segretario : Rappe Giampietro

